



a cura dell'avvocato
Roberta Borghini

Odore di querela



Il un momento storico in cui imperversano gli chef e va di moda la buona tavola, la Cassazione è intervenuta a gamba tesa contro le invasioni olfattive, di fatto ponendo un freno, in alcuni contesti, alla fantasia culinaria. Con una recentissima sentenza, la Suprema Corte ha condannato per la prima volta una coppia di Monfalcone per “molestie olfattive”, un nuovo reato ricondotto al “getto pericoloso di cose” previsto dall’art. 674 del codice penale. In altre parole, nel reato di getto pericoloso di cose possono essere ricomprese anche le emissioni di odori da cucina che superino una certa soglia di tollerabilità, secondo i criteri di cui all’art. 844 del codice civile. Un giudizio, quest’ultimo, che spetta al giudice sulla base degli elementi probatori a disposizione, senza ricorrere necessariamente a una perizia tecnica, ma anche valendosi semplicemente della testimonianza dei vicini di casa. La curiosa sentenza trae origine da una annosa vicenda condominiale: i proprietari di un appartamento a piano terra sono stati accusati dai condomini residenti al terzo piano di aver provocato “continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti” dalla loro cucina “così molestandoli e imbrattando l’alloggio da loro occupato”. Per giun-

gere alla decisione, i giudici di legittimità hanno fatto proprie le prove dei fatti raggiunte in primo grado attraverso le testimonianze delle persone offese, ritenute chiare e attendibili: era emerso che quando gli imputati cucinavano, oltre ai rumori molesti dell’estrattore, “s’impregna l’appartamento dell’odore... del sugo, fritti eccetera, mi pareva di avere la cucina loro in casa mia” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 novembre 2016 – 24 marzo 2017, n. 14467). Non è la prima volta che la puzza di cibo arriva in Cassazione. Anche i fumi e gli odori sprigionati

dalla cottura dei cibi di un bar sono stati considerati “molesti” per una famiglia che abitava l’appartamento sovrastante il tubo di scarico della cucina, anche se il tubo era a norma: insomma, quelle emissioni sono state considerate intrinsecamente moleste, perché offensive del benessere e dell’aria sana nella propria abitazione, beni considerati più meritevoli di tutela dell’attività svolta nell’esercizio commerciale incriminato (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 maggio 2012, n. 16670).

Persino l’odore della pizza può disturbare a tal punto da essere considerato “molesto”. Così ha deciso la Suprema Corte nella sentenza depositata nell’ottobre 2016, dopo aver esaminato il caso della titolare di un locale rea – ad avviso del Tribunale di Vicenza – di avere cagionato disturbo agli inquilini residenti negli appartamenti posti al di sopra del suo ristorante. Secondo i giudici, infatti, le prove testimoniali risultano sostanzialmente convergenti nell’affermare che i cattivi odori derivanti dalla cottura delle pizze nell’esercizio commerciale si avvertivano anche a finestre chiuse, nel vano scala, nel garage e persino all’interno degli appartamenti sovrastanti (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 ottobre 2016, n. 45255). ■

L’art. 674 del codice penale (Getto pericoloso di cose) è diretto a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati:

“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

L’art. 844 del codice civile (Immissioni) disciplina i rapporti tra proprietari vicini: *“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo e di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.*

Se volete rivolgere qualche domanda all’avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: avv.borghini@alice.it